

104  
P E R

*D. Pietro Terralavoro , e  
per le figlie minori del  
fu D. Saverio di lui  
german fratello.*



I N N A P O L I

---

MDCCLXXIII

P E R

Di...  
...  
...  
...  
...



I M M A T O R I

-----

INDICAZIONE



LLE opposizioni, che si fanno, si vogliono far credere nuove, a D. Pietro, ed alle figlie minori del di costui defunto fratello D. Saverio Terralavoro dall'Avvocato de' Creditori dell'ultimo Barone di Teverola in una Scrittura data fuori nel dì 3. del corrente mese di Maggio, nella causa del majorasco, e fedecomessi de' Baroni di Teverola Andrea, e Pietro Terralavoro seniori: che decider si deve in grado di gravame da' Creditori prodotto; tutto che nuove non sieno, brevemente si risponde.

I. Si dice, che Pietro fondò il majorasco *salvo Regio Assensu*, il quale non curò poi d'impetrare. Si risponde, che la detta clausola è nel principio dell'istrumento di fondazione espressa così: *reservato però il regio assenso a maggior cautela, quantum opus sit, da impetrarsi*: la qual clausola non imponeva necessità sotto pena della nullità dell'atto,

atto, quando necessità di assenso non ci fosse, come non vi era nel tempo del majorasco, nel quale era già fatta a Baroni la Grazia di fondare sopra i feudi majoraschi, e fedecommessi; e poco prima della detta clausola avea Pietro dichiarato di volerli valere della detta Grazia.

II. Si dice, che Pietro dopo avere instituito il majorasco, e morto Andrea suo padre, ricorse in Regia Camera per la registrazione del Regio assenso sulla refuta fattagli da esso Andrea; e perchè nel memoriale non fece menzione del majorasco, ma solo della refuta, se ne vuol desumere, ch'egli stesso non avesse tenuto conto del suo majorasco.

Si risponde, che se Pietro con atto espresso non poteva distruggere il majorasco da se fatto per atti tra vivi, molto meno poteva distruggerlo per un atto tacito, cioè per non avere parlato del majorasco in detto memoriale. Anzi appunto per fare meglio valere il majorasco, che dipendeva dalla refuta, fece registrare l'assenso, che sulla detta refuta si era ottenuto, temendo, che cadendo forse la refuta per difetto della registrazione, non potesse andare a cadere anche il majorasco. Finalmente qual necessità ci era, che si parlasse del majorasco, il quale avea già l'assenso della Grazia? onde non avea bisogno dell'assenso dell'uomo, di cui avea bisogno la refuta come pazzionata.

III. Si

III. Si dice, che lo stesso Pietro scrisse erede nel testamento Alfonso suo fratello sopra tutti i suoi beni burgenfatici, e feudali. Dal che si vuol dedurre, che Pietro non tenne conto del suo majorasco, giacchè avendo in detto majorasco compresi i burgenfatici, e feudali, se avesse voluto, che in virtù del majorasco fossero pervenuti ad Alfonso, non glieli avrebbe poi lasciati colla qualità di beni ereditarij liberi.

Si risponde, che la formola *sopra tutti i miei beni burgenfatici, e feudali*, solita di apporsi per l'usato stile de' Notai, deve sempre intendersi colla tacita apposizione della clausola *si quae. Et si qua.*

Si risponde ancora, che quando avesse voluto Pietro col suo testamento distornare il majorasco, l'avrebbe certamente detto nel testamento, non essendo cosa, che come di poco momento poteva ometterfi.

Finalmente si risponde, che avendo Pietro fondato il majorasco per atto irrevocabile tra vivi, in virtù del quale fin da quel momento *quæsitum erat. jus* a' chiamati, quando anche avesse voluto distornare il majorasco, nol poteva, ed in conseguenza l'atto era nullo.

Al che parimente si aggiunge, che lo stesso Alfonso erede instituito da Pietro nell'inventario, che fece de' di lui beni ereditarij, vi pose solamente duc. 14000., de' quali nell'istrumento del majorasco aveasi Pietro riserbata la libera disposizione, ed

ed espressamente spiegò, che à datti *duc. 14000.* il detto Pietro si aveva riserbati nel *majorasco* per esso fatto della terra di Teverola in virtù d'istrumento rogato per mano di Notar Agostino Ciassa di Napoli a 25. Gennaio 1668.

IV. Si dice, che avendo Andrea fondato un *majorasco* sul feudo di Torchiarulo con legge, che passando ad Alfonso il *majorasco* di Teverola, dovesse cedere a Giovanni il feudo di Torchiarulo, o 'l prezzo; pretese nel S. C. Giovanni, che in esecuzione della detta legge gli dovesse Alfonso possessore di Teverola pagare *duc. 10000.* prezzo di Torchiarulo: al che rispose Alfonso, che possedeva Teverola in virtù dell'investitura, e del testamento di Pietro: onde si vuol desumere, che Alfonso non accettò la fondazione del *majorasco*, nè mai ne tenne conto.

Si aggiunge, che Alfonso si spedì il preambolo *ex testamento* di Pietro, e Gennaro figlio di Alfonso nell'anno 1685. si fece spedire il preambolo *ab intestato* di Alfonso *in bonis feudatibus, & burgenfaticis*. D'onde si vuol desumere, che colla qualità di beni ereditarij liberi intesero Alfonso, e Gennaro di succedere ne' *burgenfaticis*, e feudali di Teverola, non già come compresi nel *majorasco*.

A questi atti de' Chiamati, come ancora ad altri, che si potessero imaginare, si risponde, che la sussistenza de' *majoraschi* non dipende dalla volontà

tonà de' chiamati, ma dalla volontà de' fondatori, e della legge, che ha per buona la volontà de' fondatori. Pietro certamente volle apporre a feudali, e burgenfatici di Teverola il vincolo di perpetuo agnazio majorasco: e la legge, cioè la Grazia, di cui espressamente disse di volerli valere, diè forza a cotesta volontà. Dunque quando anche tutti i chiamati si fossero con un pubblico giurato istrumento dichiarati di non volere stare alla disposizione del majorasco, non perciò andrebbe il majorasco a cadere. Si sa, che per torre alla roba il vincolo apposto da chi volle, e poteva apporlo, è necessaria la giusta causa, e la pubblica autorità del Magistrato, come dalla Prammatica unica *de vinculis tollendis*. E dell' assertiva di Alfonso rispondendo a Giovanni, come di un' assertiva fatta da un litigante, che non voleva pagare, non si può per legge tenere alcun conto.

Oltre a ciò essendo Alfonso, Giovanni, e Francesco intervenuti all' istrumento della fondazione del majorasco, ed avendolo fin da quel tempo accettato per un atto tra vivi, non avrebbero mai potuto per atti contrarj non far valere quel primo atto di accettazione.

Gennaro poi per pubblico atto prese possesso de' burgenfatici, e feudali di Teverola *vigore majoratus facti, & ordinati per Dominum Petrum Terralavoro*, ed indi lo confermò nel suo testamento.

Fi-

finalmente deve avvertirsi, che solo Alfonso, e Gennaro non si fecero spedire il decreto di spettanza, ma per atti equivalenti ebbero per buono, ed osservarono il majorasco di Pietro. Tutti gli altri chiamati, cioè Antonio per morte di Gennaro, Felice per morte di Antonio, e Pietro giuniore per morte di Felice si fecero spedire dalla G. C. il decreto di spettanza.

E quasi tutti i Creditori hanno avuto per vero, e valido il majorasco, costando dagli atti aver egli no fulli loro contratti fatto interporre il decreto *quod expedit*.

Di Casa nel dì 7. del mese di Maggio 1773.

G. P. Corallo

## Per D. Pietro Terralavoro .



**I**N una *Scrittura* di mero fatto si è dimostrato, che alcuni corpi del Casale di Teverola ad Andrea Terralavoro venduti come feudali erano e sono di lor natura burgenfatici. Non potendosi negare il fatto si ricorre al dritto, e si dice, che avendogli Andrea comperati come feudali, ed avendogli come tali rivelati i di lui successori, non può per dritto essere oggi ammesso D. Pietro Terralavoro a dimostrarli burgenfatici.

E qual è la Legge, che dica, mutarsi la natura della roba per lo fatto del possessore? Il contrario trovo io ne i Libri del Roman dritto. Ecco quel che scrive Ulpiano nella *L. illicitas 6. §. 1. de off. Praef.*, *Veritas rerum erroribus gestarum non vitatur*: e nella *L. adsumtio 6. ad municip.*, *Adsumtio originis, quae non est, veritatem naturae non perimit; errore enim veritas originis non amittitur, nec mendacio dicentis deponitur*. Nota a ciascuno è la differenza tra 'l possessorio, e 'l petitorio. Nel giudizio di mero possesso fanno i rilevj pruova pre-

A

sun-

funtiva della feudalità: e la ragione è questa, perchè nel possessorio non la natura della cosa, ma 'l solo ultimo stato si attende. Al contrario, perchè nel petitorio affi a giudicare della natura della cosa, ch'è invariabile, ed in ogni tempo, ed in qualunque caso è la stessa, non già del solo ultimo stato, la pruova presuntiva nascente da' rilevj può aver luogo nel solo caso, che non si faccia altra contraria pruova: quandochè poi chiaramente si provi, che 'l tale, o 'l tal corpo non fu dato dal Principe *in feudum*, ma si acquistò per concessione, o vendita fattane da un privato, che pieno dominio ne avea, de' pagamenti fatti di rilevj, e di adoe non è da tener conto, come di pagamenti fatti per errore: e cede allora la presunzione alla verità. Ciò si conferma per una bellissima Decisione, di cui ci rende testimonianza il Capano *De jure relev. p. 4. q. 7. n. 15.* Nella concessione fatta di alcune rendite a Galeazzo di Tarfia *aderant clausulae praegnantibus cum R. assensu, & quod registrentur in quinternionibus R. Camerae*, e (quel che più importava) *Fiscus reperiebatur in possessione exigendi servitium*: e pure *fuit decisum, esse in burgensaticam concessionem*, perchè osservata la carta dell' acquisto si conobbe, che dal bel principio non si era a quelle rendite espressamente data la qualità feudale.

Mi si oppone il Capitolo *Si quis per triginta*, che nella edizion fatta da Giacomo Cujacio de i Libri

bri

bri del jus feudale comune è sotto il titolo *De praescriptione feudi longissima*. Quivi è scritto, *Si quis per triginta annos rem aliquam ut feudum possedit, & servitium Domino exhibuit, quamvis de ea non sit investitus, praescriptione tamen triginta annorum se tueri potest*. Poichè dunque dal dì della morte di Andrea fino a tempi a noi vicini, non che per soli 30 anni, sonosi per que' corpi, che ora si dicono burgenfatici, pagati al R. Fisco i rilevj, è già prescritto il jus di pretendere, che sieno burgenfatici.

Si risponde, che'l caso, di cui si tratta nel suddetto Capitolo, non ha che fare col nostro. Il caso di quel Capitolo è di due privati, de' quali l'uno sia stato investito, ed abbia acquistato l'utile dominio, l'altro l'abbia semplicemente posseduto per 30 anni prestando al Principe, che n'è'l padrone diretto, il servizio feudale. In tal caso si dice, che volendo il primo vendicare il feudo, vien dal secondo escluso per la prescrizione di 30 anni: onde nel caso del Capitolo la roba non muta natura, di burgenfatica divenendo feudale per la prestazione dell' adoa, ma semplicemente muta padrone ritenendo l' antica natura. Or che ha che fare cotesto col caso nostro, nel quale si pretende che per la semplice prestazion de' rilevj nel corso di 30 anni abbia il corpo mutata natura, e di burgenfatico sia divenuto feudale?

Che debba il testo feudale intendersi così, si prova

per le parole istesse del testo, le quali per la seconda volta trascrivo. *Si quis per triginta annos rem aliquam ut feudum possedit, & servitium Domino exhibuit, quamvis de ea non sit investitus praescriptione tamen triginta annorum se tueri potest.* Non ci è parola, che possa convenire al Regio Fisco: nè ci è parola, che non sia propria di un privato, che posseggia la roba altrui. Si parla di chi *per triginta annos POSSEEDIT*: il che non può convenire al R. Fisco, perchè in tutto il tempo, nel quale sonosi da i successori di Andrea pagati i rilevj, sono stati que' corpi sempri posseduti dal Barone, non già dal Regio Fisco. Nè si può dire, che per l' esazione de' rilevj possedesse in un certo modo il Regio Fisco i corpi rivelati; poichè nella enfiteusi, da cui ben si argomenta a i feudi, la esazione de' canoni non fa, che'l padron diretto, e non la enfiteuta posseggia il fondo. Si parla di chi *rem possedit UT FEUDUM*. E chi non sa, che'l possedere la roba colla qualità feudale è proprio del solo privato, e che quanto dal R. Fisco si possiede, tutto è allodio? Si parla di chi possedendo il feudo *exhibuit Domino servitium*: e'l Regio Fisco per le robe, che possiede, non presta servizio feudale, perchè'l presterebbe a se stesso. Si parla di chi possiede la roba, *quamvis de ea non sit investitus*, supponendosi che un' altro, che non la possiede, ne abbia l' investitura: il che non si può dire del Regio Fisco, il quale  
non

non prende investitura, nè riconosce padron diretto. Non è dunque da dubitare, che parla il Capitolo di due privati, de' quali l'uno abbia il titolo della investitura, l'altro il titolo della prescrizione. Non altrimenti è stato inteso dagli Scrittori del jus feudale, e nominatamente dal nostro Andrea d' Ifernìa, e dal nostro Matteo degli Afflitti: e (quel che più importa) così fu inteso dall' Imp. Federigo II, che formò di esso una Costituzione, che comincia *Consuetudinem pravam*, e sta sotto il titolo *De rei actione, & exceptione*. Prima dell' Imp. Federigo non si prescriveano per qualunque tempo i feudi. Cotesta consuetudine abolì l' Imperadore colle seguenti parole, *Praecipimus, cum, qui in posterum triginta annis feudum integrum, vel quorundam partem feudi, de quo certum, & designatum servitium nostrae Curiae, vel cuiuslibet alii debetur, continue & sine interruptione civilis, vel naturalis temporis, vel minoris aetatis adversarii praesente etiam in Regno adversario possederit, in perpetuum fore securum: actionem ei contra quemlibet possessorem, si a possessione ceciderit, & exceptionem contra petentem quemlibet indulgemus*: le quali parole non possono altrimenti intendersi, che di due privati: e' l' notò Matteo degli Afflitti riepilogando la Costituzione così; **INTER PRIVATOS praescribitur feudum, vel ejus quota per possidentem illud, vel illam spatio triginta annorum**: nè lasciò di notare nel Comento,

to, che fece sul testo del jus comune feudale, e sul testo di Federigo, che trattano tutti e due lo stesso caso, cioè 'l caso di due privati, l' uno de' quali abbia il titolo della investitura, l' altro il titolo della prescrizione tricennale.

Che se cotesti due testi fossero applicabili al caso nostro, per essi altro non s'indurrebbe, se non che una semplice presunzione. E di fatto Matteo degli Afflitti comentando la d. Costituzione dice nel num. 2, che 'l possessore prescrive, *quia PRAESUMITUR legitime investitus*: e più giù chiama la detta prescrizione *praesumptam investituram*: e si sa, che tutte le presunzioni han luogo nel dubbio, e debbono cedere alla verità, la quale nel caso nostro risulta dalla esibizione degli acquisti particolari de' corpi.

Nè, se da' rilevj vogliasi trarre argomento di acquiescenza de' successori di Andrea Terralavoro, può questa alterar la natura de' corpi rivelati in pregiudizio di D. Pietro Terralavoro: nè acquiescenza vi è stata, poichè sonosi rivelati que' corpi come feudali per una mera necessità, giacchè come feudali si eran comprati; ed appena che ne fu fatta la compra, Andrea Terralavoro ricorse al Magistrato dolendosi di essere stato nella compera ingannato, e da lui, e da' di lui successori fu compilato un termine sulla qualità burgenfatica di essi.

E non è da omettere, che quando anche potessero i detti testi estendersi al caso nostro, aver potrebbero-

trebbero luogo, dove la prescrizione si regolasse col solo jus Civile, che nella prescrizione di 30. anni non richiede nè titolo, nè buona fede; non dove si regola col jus Canonico, che in qualunque tempo sopravvenga la mala fede, vuol che torni la roba al vero padrone. Or nel nostro Regno non si dubita, che in tutte le prescrizioni richiedesi il giusto titolo, e la buona fede, e che la mala fede sopravveniente in qualunque tempo le interrompe, e non le fa valere secondo le massime del jus Canonico confermato espressamente da S. M. C., quando ordinò, che si osservasse per Legge la Decisione fatta dal S. C. a quattro Ruote circa le prescrizioni: e si vuol notare, che dicendosi in detta Decisione *in quocumque Regni foro* si comprese ancora il Tribunale del Regio Fisco. Ma sin da i tempi di Matteo degli Afflitti lo stesso osservavasi nel nostro Regno: e per cotesto motivo non tenne Matteo degli Afflitti alcun conto nè del testo del jus feudale, nè della Costituzione di Federigo. Chiudano questa *Scrittura* le parole di Matteo degli Afflitti. Nel Comento sul Capitolo *Si quis per triginta* not. 1. num. 3. scrisse, *Ista possunt esse vera de jure Civili, quod non consideravit Paradisum, & Infernum; sed de jure Canonico dico, quod malae fidei possessor nullo tempore praescribit.* Nel Comento sulla Costituzione *Consuetudinem* num. 7. della detta prescrizione di 30. anni scrisse,  
*Fuit*

[ VIII ]

*Fuit inventa ab Imperatoribus, qui non consideraverunt nec Infernum, nec Paradisum; sed secundum jus Divinum possessor malae fidei nullo tempore praescribit propter peccatum, quia retinet cum mala fide rem, quae est alterius.*

Di Casa nel dì 8 del mese di febbrajo  
dell' anno 1773.

G. P. C.

*Giuseppe Pasqual Cirillo*

V A 1  
1517032